



COMUNE DI LANCIANO

**Città Medaglia d'Oro al V.M.
Provincia di Chieti**

ASSESSORATO ALLA SICUREZZA URBANA

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.04.2023

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Lanciano, gestito direttamente dal Corpo di Polizia Locale.

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.

Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il trattamento riguarda l'espletamento delle funzioni istituzionali proprie del Comune di Lanciano così come previste dalla legislazione vigente in materia nonché dal presente Regolamento, tra cui la tutela della sicurezza urbana.

Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Lanciano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema di videosorveglianza gestito dal Corpo di Polizia Locale, quale strumento utile per la concreta realizzazione delle politiche in materia di sicurezza urbana attuate nell'ambito dell'Assessorato alla Sicurezza urbana, può essere connesso direttamente con le centrali operative delle forze dell'ordine da attuarsi mediante sottoscrizione di appositi e dedicati *"Patti per la Sicurezza Urbana"* tra il Sindaco del Comune di Lanciano ed il Prefetto di Chieti; eventualmente, qualora ritenuto opportuno da quest'ultimo, previa sottoposizione al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale compete anche l'individuazione dei punti di rilevamento e osservazione nonché qualsivoglia ulteriore decisione tecnica.

Il Comune di Lanciano definisce in sede di bilancio apposite risorse finanziarie destinate alle politiche di sicurezza urbana, ovvero nello specifico alla gestione del sistema di videosorveglianza, con particolare riferimento al suo potenziamento nonché al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni nonché per la formazione del personale della Polizia Locale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **"Regolamento UE"**, il regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679;
- **"Codice Privacy"**, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101;

- **“impianto di videosorveglianza”**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da uno o più telecamere in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- **“titolare del trattamento”**, il Comune di Lanciano, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- **“Soggetto autorizzato al trattamento con delega”**, la persona fisica delegata dal Titolare del trattamento al trattamento dei dati personali
- **“Responsabile del trattamento”**, soggetto esterno che tratta i dati personali in nome e per conto del Titolare del trattamento ai sensi del art.28 Regolamento Ue 6019/679
- **“DPO” (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei dati)**, il soggetto tecnico qualificato nominato dal Titolare per tutti i trattamenti e attività previste dall’art.39 del GDPR;
- **“autorizzati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“centrale di controllo”** il luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere;
- **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- **“terzo”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione che non sia l’interessato al trattamento, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- **“destinatario”**, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
- **“consenso dell’interessato”** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **“responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- **“SVCPL”**, il Sistema di videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale del Comune di Lanciano.

Articolo 3

Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di un sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Lanciano. Deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

L’uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, per la tutela dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica, della sicurezza stradale, del patrimonio comunale, per la tutela ambientale. Il Comune di Lanciano impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

Le finalità istituzionali perseguite con l’attivazione del sistema di videosorveglianza, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, sono conformi alle disposizioni normative, regolamentari, statutarie e alle pronunce delle autorità competenti attualmente vigenti e segnatamente:

- a) tutelare la sicurezza urbana, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come declinata nel D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla L. 18 aprile 2017 n. 48;
- b) prevenire e contrastare atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;

- c) rilevare in tempo reale atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici, per permettere un pronto intervento da parte della Polizia Locale e delle forze dell'ordine, ovvero per una ricostruzione/documentazione dei fatti occorsi per le finalità previste dalla legge, in particolare per la tutela del patrimonio mobiliare, immobiliare ed ambientale;
- e) prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
- f) rilevare e accertare le violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
- g) vigilare sulla circolazione veicolare con particolare riferimento alla ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali e alla conseguente identificazione dei responsabili;
- h) monitorare il traffico veicolare/pedonale per consentire la predisposizione e l'esecuzione dei servizi di regolamentazione;
- i) monitorare il traffico nelle zone maggiormente frequentate dagli utenti deboli della strada;
- l) svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare la violazione di disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- m) svolgere attività preventive/repressive finalizzate a contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti sul territorio comunale nonché finalizzate ad accertare illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo/improprio delle aree impiegate come discarica/centro di raccolta/punto di raccolta (eco box, cassonetti e simili) di rifiuti pericolosi e non;
- n) attivare un valido strumento a servizio della Protezione Civile sul territorio comunale;
- o) sorvegliare gli elevatori di proprietà del Comune di Lanciano destinati al trasporto di persone in servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 11/07/1980 n.753 e s.m. (D. Ministero Infrastrutture e Trasporti 09.03.2015);
- p) integrare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale nello svolgimento dei servizi d'istituto sul territorio;
- q) tutelare gli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Lanciano e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- r) sorvegliare direttamente aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche per l'aspetto connesso alla gestione del traffico;
- s) finalità di polizia amministrativa;
- t) controllare determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;

u) prevenire fenomeni che comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, ovvero adibite a verde pubblico; di aree destinate allo svolgimento di fiere, di mercati, di pubblici spettacoli oltre alle zone di particolare interesse turistico.

Articolo 4

La videosorveglianza per la Sicurezza Integrata

Nell'ambito dei trattamenti per scopi di sicurezza integrata, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati.

b) Collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato dal responsabile del trattamento da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

c) Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle indicate dal Regolamento Europeo:

- Adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi.

- Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a chiedere una verifica preliminare al Garante.

I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *de plano* nella disciplina normativa dettata dal D.Lgs n. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 3, comma 3, lett. a) e b).

Articolo 5

Collaborazione tra pubblico e privato

Il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a loro carico di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

Previo accordo con il Comune di Lanciano, i soggetti come indicati nel precedente comma possono partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati. I progetti di cui sopra possono essere compartecipati nel caso in cui siano già previsti nei piani pluriennali di intervento ovvero in altri documenti di programmazione generale o particolare dell'Ente.

I progetti devono essere presentati all'Assessorato alla Sicurezza Urbana del Comune di Lanciano e sono sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema di videosorveglianza del Comune di Lanciano.

Le caratteristiche tecniche minime dell'impianto sono individuate dal Responsabile della Gestione tecnica, in collaborazione con il Responsabile del trattamento dei dati.

Gli impianti devono essere forniti chiavi in mano, ovvero installati, collaudati e collegati alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza a cura del soggetto proponente, previa autorizzazione e verifica di compatibilità.

Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto proponente viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:

a. le aree di installazione/monitoraggio,

b. gli oneri a carico del privato:

1. per acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica;

2. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i proponenti possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune di Lanciano;

3. le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale;

4. la manutenzione ordinaria e straordinaria;

c. gli oneri a carico dell'amministrazione per:

1. la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale;
2. la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini;
3. la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;

d. le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici.

Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente.

Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Lanciano.

Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

Articolo 6

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dal Regolamento UE di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 3. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.

Ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Lanciano a mezzo degli impianti di videosorveglianza urbana appare necessario *“per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”* e *“per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”* [art. 6, par. 1, lett. c) ed e del Regolamento UE 2016/679)].

Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di *“liceità, correttezza e trasparenza”*, in base al quale i dati devono essere *“trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato”* (art. 5, par. 1, lett. a) Regolamento UE 2016/679.

In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. *“minimizzazione dei dati”*), gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. È garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.

L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) l'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy a un regime di tipo particolare (Garante Privacy 05.03.2000);
- b) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- c) è scrupolosamente rispettato l'art 4 dello Statuto dei lavoratori in merito al controllo a distanza dei lavoratori, dipendenti dell'amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e privati, se non previa procedura da attuarsi con l'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro e/o Organizzazioni Sindacali nei limiti imposti dalla normativa di settore;
- d) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- e) gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 7

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lanciano, quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Sindaco.

Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti attuatori di cui agli articoli successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

Compete al titolare la designazione del Soggetto Attuatore Responsabile del trattamento dati, nonché del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

Articolo 8

Soggetto autorizzato con delega al trattamento dei dati personali

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato dal Sindaco quale Soggetto autorizzato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.

- Costui è tenuto, nel rispetto delle vigenti leggi in materia e delle istruzioni del Titolare a :
- a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b) curare il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679;
 - c) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - d) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - e) curare la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - f) effettuare, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - g) cooperare, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - h) identificare contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
 - h) in caso di violazione dei dati personali, collaborare con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - i) in caso di violazione dei dati personali, comunicare la violazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 9

Autorizzati del trattamento dei dati personali

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, con apposito atto scritto, provvede alla nomina degli autorizzati del trattamento dei dati personali.

Nell'atto di nomina vengono elencati i compiti specifici propri degli incaricati e le prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto.

Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

In tutti i casi in cui soggetti esterni all'Ente concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 Regolamento 2016/679.

L'accesso e più in generale la gestione delle registrazioni finalizzate al trattamento dei dati è affidato esclusivamente al personale autorizzato appartenente al Corpo di Polizia Locale e al personale tecnico incaricato della realizzazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Articolo 10

Delegato alla gestione tecnica degli impianti

La gestione tecnica degli impianti è attribuita alla Segreteria, Unità organizzativa del Comune di Lanciano competente secondo la macrostruttura vigente.

Il Dirigente del sopracitato servizio è delegato alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

Il delegato alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

Il delegato della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite l'amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto responsabile del trattamento.

Il personale incaricato della riparazione e manutenzione degli impianti non è autorizzato al trattamento dei dati se non nella misura necessaria allo svolgimento degli interventi richiesti.

Articolo 11

Caratteristiche degli impianti

Gli impianti rispettano le caratteristiche indicate nella circolare del Ministero dell'interno del 02 marzo 2012 che a sua volta tiene conto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.

Gli impianti vengono installati e gestiti, inoltre secondo le linee guida del Garante per protezione dei dati personali n.3/2019.

Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse (di contesto) e/o mobili.

Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi.

La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario, possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Per esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Corpo Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio, quali:

- a) telecamere installate sui veicoli di servizio (Dash Cam);
- b) telecamere mobili installate sulle uniformi del personale (Body Cam), nel rispetto dei pareri del Garante Privacy [doc. n. 9690691 e n. 9690902];
- c) fototrappole;
- d) aeromobile a pilotaggio remoto ("Drone") dotato di apparato per la foto-video rilevazione aerea.
- e) telecamere mobili installate a bordo di veicoli di servizio interconnesse con banche dati per il controllo massivo dei veicoli finalizzato all'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada, per la rilevazione di veicoli in sosta, per l'individuazione di veicoli presenti in apposite *ciak list* e/o per l'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico;
- f) quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

Tali strumenti possono essere interconnessi in tempo reale con i monitor presenti all'interno della centrale operativa del Corpo, all'interno dei veicoli di servizio o ambienti esterni alla sede del Corpo per l'espletamento di particolari attività di Polizia.

Per l'impiego di tali strumenti operativi vi è l'obbligo preventivo della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA- Data Protection Impact Assessment o PIA - Privacy Impact Assessment) con lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità così come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR. ad eccezione nei casi di impiego ai fini di indagini penali e, in particolare, in attività di polizia giudiziaria, controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica e sicurezza nazionale.

Come indicato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di abbandono e lo smaltimento non corretto di rifiuti e di sostanze pericolose: nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR.

Per perseguire tale finalità, può essere prevista l'installazione anche di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

Nello specifico l'installazione delle telecamere deve mirare a:

- a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;
- b) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) l'acquisizione di prove.

Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

Oltre ai dispositivi "foto trappole", per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

Articolo 12

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque per un periodo non superiore a quello stabilito dalle norme di legge.

Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software; possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico collegate alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale ed eventualmente alle Centrali Operative delle forze dell'ordine ad esse connesse per il perseguimento dei fini istituzionali.

Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato ovvero non utili ad attività di Polizia o alla ricerca di persone scomparse.

Le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere.

Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server installati presso la sede del Corpo della Polizia Locale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'eventuale accesso condiviso al sistema di videosorveglianza in favore delle forze dell'ordine deve essere garantito con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione la visualizzazione delle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso viene garantito il rispetto della normativa di settore concernente la riservatezza dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite da Codice e dal Provvedimento del Garante della Privacy.

Articolo 13

Conservazione dati personali

I tempi di conservazione dei dati personali assunti e trattati con i sistemi di videosorveglianza di cui il presente regolamento, dipendono dalle normative riferimento sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo dispositivo.

La conservazione di dati personali per finalità di sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati fa riferimento all' art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs 51/2018, anche per ciò che concerne la durata.

La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse dal comma precedente fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla privacy, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti generale dell'Autorità Garante della Privacy.

La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ai sensi del comma 3 del presente articolo, è limitata ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. La conservazione per un periodo di tempo superiore a sette giorni, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa.

L’Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

Articolo 14

Informativa

Il Comune di Lanciano, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante della privacy, da ultimo nelle linee Guida n.3/2019, provvede al posizionamento di un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere di videosorveglianza, con informativa “minima”.

La segnaletica, qualora prevista, dovrà essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti e dovrà essere di tipo conforme alla normativa vigente.

Sul sito web istituzionale del Comune di Lanciano è pubblicata l’informativa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs.101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 15

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, di conseguenza può trasmettere al Titolare del trattamento presso i recapiti istituzionali indicati nelle informative, specifica istanza finalizzata a:

- a) ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo ai sensi dell’art.15 Regolamento UE 2016/679
- b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ai sensi dall’art.16 Regolamento UE 2016/679
- c) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano in presenza

delle condizioni stabilite dall'art.17 Regolamento UE 2016/679

- d) ottenere la limitazione del trattamento alle condizioni previste dall'art.18 Regolamento UE 2016/679
- e) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano qualora possibile ai sensi dell'art.20 Regolamento UE 2016/679
- f) esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell'art.21 Regolamento UE 2016/679
- g) richiedere di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art.22 Regolamento UE 2016/679

Il Titolare del trattamento fornisce all'interessato riscontro all'istanza presentata senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo proroga per un tempo massimo di due mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Le comunicazioni conseguenti all'esercizio dei diritti dell'interessato, sono gratuite, ma se le richieste dell'interessato si rivelino manifestamente infondate o eccessive o ripetitive, il titolare può a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o le comunicazioni o intraprendere l'azione richiesta oppure b) rifiutare la richiesta con l'onere in capo al titolare di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al precedente periodo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 16

Misure di sicurezza dei dati personali

I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari di trattamento.

Nei casi di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di video analisi, quando il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, ovvero nei casi in cui il trattamento di dati presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente effettua una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art 35 GDPR il Responsabile del trattamento dei dati personali adotta e aggiorna con cadenza almeno semestrale il DPIA (Data Protection Impact assessment valutazione d'impatto sulla protezione dati) onde garantire la corretta valutazione dell'impatto sui dati personali degli impianti in materia. Il medesimo sarà pubblicato a margine del presente regolamento nelle forme di legge.

Articolo 17

Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale

L'accesso alla Centrale Operativa di controllo è consentito solo al Titolare, all'Assessore delegato alle politiche per la Sicurezza Urbana limitatamente alle proprie funzioni istituzionali, ai Responsabili, ai soggetti individuati e agli autorizzati di cui agli artt. 8 e 9, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

Ogni soggetto che accede alle centrali di controllo è dotato di proprie credenziali riservate di accesso e tutti gli accessi e le operazioni compiute sono registrate per un periodo prestabilito.

Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Titolare o dal Delegato con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo. L'accesso avviene alla presenza di autorizzati dotati delle specifiche credenziali.

Il sistema di videosorveglianza deve essere dotato di apposito "log" di accesso che sarà conservato per la durata prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 18

Accertamenti di illeciti e indagini di polizia giudiziaria

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Delegato del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 9 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi è consentita l'estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.

Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Articolo 19

Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lanciano in favore di soggetti pubblici è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente periodo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare, dal Delegato o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

In ogni caso è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze dell'ordine, dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 20

Cessazione del trattamento

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo o da altre disposizioni vigenti determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

Articolo 21

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.

Articolo 22

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Il Comune di Lanciano stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in favore del personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del sistema di videosorveglianza ed operante a qualsivoglia livello.

Articolo 23

Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza

L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e fermo restando, quando necessario, condivisioni e/o indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento è demandato al Delegato della Gestione tecnica degli impianti.

Articolo 24

Noma di rinvio – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, alle norme regolamentari, ai provvedimenti attuativi delle norme di cui sopra, ai provvedimenti del Garante, nonché a ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.